



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA LOCALE

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 15-04-2021**

**Reg. generale n. 288 del 15-04-2021**

---

**Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI DALLA STIPULA CONTRATTUALE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE DI MACERATA.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24 febbraio 2021 si formulava atto di indirizzo per affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula contrattuale ai sensi dell'art. 1, comma 1, e comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e degli artt. 36, 37, 112 e 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 21/182 dell'8 marzo 2021 del Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale e amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia, si è attivata la procedura per affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale secondo l'indirizzo formulato dalla Giunta comunale;

PREMESSO, inoltre, che in data 10 marzo 2021 si provvedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti da invitare, riservato alle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo della Regione Marche delle Cooperative Sociali di tipo B o loro consorzi iscritti all'Albo della Regione Marche delle Cooperative Sociali – Sezione B;

PRESO ATTO che alla scadenza dell'avviso sopra richiamato, prevista alle ore **13:00 del 22 marzo 2021**, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di una Cooperativa sociale di Tipo B, denominata "Meridiana Cooperativa Sociale", P.IVA 01232050433, acquisita al protocollo dell'Ente in data **20 marzo 2021** al n. **5.407**;

PRESO ATTO che alla data di scadenza dell'avviso sopra richiamato, fissata alle ore **13:00 del 22 marzo 2021**, è pervenuta una manifestazione di interesse da parte di una Cooperativa sociale di Tipo B, denominata "Meridiana Cooperativa Sociale" (vedere tabella di seguito), acquisita al protocollo dell'Ente in data **20 marzo 2021** al n. **5.407**, alla quale è stata successivamente inviata la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione, per la presentazione di un progetto e di una offerta economica da valutare – prot. **5.866 del 23 marzo 2021**:

N.	Nome Cooperativa sociale/o loro consorzi	Indirizzo	Città	Prov.
1	<b>MERIDIANA Cooperativa Sociale – P.I.:01232050433</b>	C.da Vallebona n. 2	Macerata	(MC)

VISTA la lettera di invito per l' "Affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Treia - ventiquattro (24) mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto – D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n.120, artt. 112 e 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.. Cig: Z1C30EA488", prot. n. **5.866 del 23 marzo 2021**, che fissa la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore **13:00 del giorno 29 marzo 2021**;

DATO ATTO che le offerte, ai sensi del punto 7) della lettera stessa, dovevano pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di inammissibilità, **entro e non oltre le ore 13:00 del 29 marzo 2021**;

DATO ATTO, inoltre, che nella medesima lettera veniva indicato, nel punto 8), il giorno e l'ora in cui si sarebbe proceduto alla apertura delle offerte ed all'esame della documentazione: **7 aprile 2021 ore 10:00**, presso la sede comunale sita in Corso Italia Libera n. 16;

VISTA la determinazione n. **26/246 del 29 marzo 2021**, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, del Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, per la nomina dei membri componenti la Commissione per la procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che alle ore 10:00 del giorno 7 aprile 2021, in Treia, presso la sede degli uffici del Comando di Polizia Locale, Corso Italia Libera n. 16, a porte aperte, la commissione per la procedura, nominata con determinazione n. 26/246 del 29 marzo 2021 del Funzionario responsabile del V settore, Dott.ssa Barbara Foglia, composta da:

- Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore del Comune di Treia, Presidente della commissione;
- Dott. Luca Squadroni, Funzionario responsabile del II Settore del Comune di Treia;
- Dott. Anthony Charles Sciortino, Sostituto Commissario di Polizia Locale;
- Agente di Polizia Locale Sovrintendente Serenella Gentilucci, segretario verbalizzante ha provveduto alla valutazione dell'unica offerta pervenuta dalla Cooperativa Sociale Meridiana, con sede in C.da Vallebona n. 2, 62100 Macerata;

VISTO il verbale del 7 aprile 2021 (prot. 7158/2021) di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula del contratto, con il quale la commissione dispone l'aggiudicazione della procedura di affidamento del servizio in parola all'impresa MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in C.da

Vallebona n. 2, 62100 Macerata (P.I. 01232050433), alle tariffe indicate nell'offerta economica: *cane di fascia a*) = € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge; *cane di fascia b*) = € 1,78 (euro uno virgola settantotto) oltre IVA di legge; *cane di fascia c*) = € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione del verbale relativo alle operazioni di gara, allegato alla presente determinazione, dichiarando aggiudicataria la Meridiana Cooperativa Sociale, con sede legale in C.da Vallebona n. 2, 62100 Macerata (P.I. 01232050433), alle tariffe indicate nell'offerta economica: *cane di fascia a*) = € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge; *cane di fascia b*) = € 1,78 (euro uno virgola settantotto) oltre IVA di legge; *cane di fascia c*) = € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge;

ACQUISITO agli atti del procedimento il verbale del 7 aprile 2021 - prot. n. 7.158 dell'8 aprile 2021 - per la verifica di quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che, in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, viene acquisito il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione: Z1C30EA488;

DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario responsabile del V Settore Dott.ssa Barbara Foglia ed il collaboratore del RUP è il Sovrintendente di Polizia Locale Serenella Gentilucci;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.120;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

### **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il verbale di gara dell'8 aprile 2021, prot. n. 7.158 dell'8 aprile 2021, relativo all'affidamento diretto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
3. di DICHIARARE, quale aggiudicataria, la Meridiana Cooperativa Sociale, con sede legale in C. da Vallebona n. 2, 62100 Macerata (P.I.:01232050433), alle tariffe indicate nell'offerta economica (prot. n. 6.275 del 26 marzo 2021): *cane di fascia a) = € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge; cane di fascia b) = € 1,78 (euro uno virgola settantotto) oltre IVA di legge; cane di fascia c) = € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge;*
4. di RICHIAMARE la propria determinazione n. 21/182 dell'8 marzo 2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30.744,00 IVA inclusa con imputazione al capitolo 160117, di cui € 10.775,80 al bilancio 2021 per il periodo di ricovero decorrente dalla data di attivazione della nuova convenzione fino al 31 dicembre 2021, di € 15.372,00 per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 al bilancio 2022 e la somma di € 4.596,20 per il periodo residuo di continuità del servizio, da imputarsi nell'esercizio finanziario 2023;
5. di APPROVARE lo schema contrattuale che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
6. di PROCEDERE alla verifica di quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione alla procedura, prot. n. 6.275 del 26 marzo 2021, relativamente al possesso dei requisiti di legge di cui agli articoli 80, 83 e 86 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
7. di SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico affidatario in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (offerta prot. n. 6.275 del 26 marzo 2021);
8. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*amministrazione trasparente*". -

COMUNE DI TREIA  
Provincia di Macerata

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E  
CUSTODIA CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
TREIA

CIG Z1C30EA488

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:

1) Il Comune di Treia, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 2, P.IVA 00138790431, rappresentato dalla Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore “*Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap*”, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Treia che rappresenta, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2) La Meridiana Cooperativa Sociale, con sede in Macerata, contrada Vallebona n. 2, P.IVA 01232050433, Registro delle Imprese di Macerata n. 11.431, Reg.Pref.Coop.Soc. Sez.B D.Pr.N.9337 del 09/10/1995, Alb.Reg.Coop.Soc. D.D.N.362 dell’11/12/1995, nella persona del legale rappresentante, Dott. Giuseppe Spernanzoni, nato a ..... (..), il ..../..... e residente a ..... (..) via ..... n....

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24 febbraio 2021 veniva formulato l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura amministrativa di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, riservandola alle Cooperative di tipo B o loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con validità di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula della convenzione;

- con determinazione n. 21/182 dell’8 marzo 2021 del Funzionario responsabile del V Settore “*Polizia locale e amministrativa – Commercio – Suap*”, Dott.ssa Barbara Foglia, veniva attivata la procedura di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per ventiquattro mesi decorrenti dalla stipula della convenzione conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n.120 (*Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*);

- con determinazione n. 26/246 del 29/03/2021 del predetto Funzionario si provvedeva alla nomina dei componenti la commissione per la valutazione delle offerte regolarmente pervenute;

- con verbale della commissione del 7 aprile 2021 prot. n. 7.158 dell’8/04/2021 e con determina n. ... del ..../..... si disponeva l’aggiudicazione, con affidamento diretto, all’impresa Meridiana Cooperativa Sociale, con sede legale in C.da Vallebona n. 2, Macerata, alle tariffe indicate nella relativa offerta economica: *cane di fascia a)= € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge; cane di fascia b)= € 1,78 (euro uno virgola settantotto) oltre IVA di legge; cane di fascia c)= € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge*, demandando al Funzionario responsabile V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, la veridicità delle autocertificazioni rese in sede di gara, circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso e con l’intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

**Art. 1) Oggetto del contratto**

Il Comune di Treia, come sopra rappresentato, affida alla Società Cooperativa Meridiana, con sede in Macerata, C.da Vallebona n. 2, gestore del canile municipale di Macerata,

sito in C.da Acquesalate n. 38, il servizio di:

- a) ricovero, custodia e mantenimento in misura temporanea dei cani rinvenuti nel territorio del Comune di Treia, nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque al ricorrere di particolari esigenze sanitarie di profilassi;
- b) ricovero, custodia e mantenimento dei cani catturati, per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori ovvero all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) ricovero, custodia e mantenimento per i quali non sia possibile la restituzione o l'affidamento;
- d) ricovero dei cani rinvenuti o catturati sul territorio, nel reparto isolamento e relativo mantenimento sotto osservazione per il periodo di quindici giorni;
- e) gestione delle carcasse degli animali ospitati o deceduti, sino al momento del corretto smaltimento delle stesse.

#### **Art. 2) Durata**

La durata del presente contratto è di mesi 24 (ventiquattro) con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione e stipula della presente convenzione.

Alla scadenza del predetto contratto, per decorrenza dei termini di durata, pari a 24 (ventiquattro) mesi, la cooperativa appaltatrice, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del Comune, deve garantire la continuità dei servizi, per un periodo massimo di sei mesi, fino al completamento delle procedure di nuovo affidamento del servizio e/o di cessione dello stesso, garantendo inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel presente atto contrattuale.

#### **Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio**

La gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi deve attuarsi nel pieno rispetto delle prescrizioni normative indicate nel dettaglio a seguire:

- legge Regione Marche 20 gennaio 1997, n. 10 "*Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" e ss.mm.ii.;
- regolamento di attuazione della Regione Marche n. 2/2001 "*Attuazione L.R. n. 10/97*" e ss.mm.ii.;
- ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
- legge Regione Marche 30 maggio 2012, n. 15;
- deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 343 del 19 marzo 2012 "*Approvazione dei criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi da parte degli Enti locali territoriali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionali*";
- deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 951 del 5 agosto 2019 "*Adeguamento tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private. Modifica alla DGR n.1314/2012*";
- articolo 21 della legge Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37;
- deliberazione di Giunta regionale n. 884 dell'11 giugno 2013 "*Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e le istituzioni pubbliche*".

In particolare, la custodia ed il mantenimento degli animali deve avere luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- a) alimentazione adeguata all'età ed allo stato psico-fisico dell'animale;
- b) lavaggio, tolettatura e bagni antiparassitari ogni volta ne venga ravvisata la necessità, nonché la spazzolatura periodica del mantello da effettuarsi con particolare assiduità durante e per tutto il periodo di muta;
- c) custodia con le modalità ritenute più idonee a salvaguardare il benessere dell'animale, prevedendosi l'uscita dai box almeno una volta al giorno per lo svago nell'apposito spazio aperto, per un periodo di tempo valutato in rapporto al numero dei cani presenti ed

alla compatibilità della “convivenza” tra gli stessi;

d) lavaggio e disinfezione giornaliera dei locali;

e) esecuzione delle disposizioni eventualmente impartite dal competente servizio veterinario, con il quale va mantenuto un costante e reciproco confronto.

Il rifugio deve garantire un orario di apertura di almeno 24 ore settimanali, reso noto al pubblico mediante affissione all'ingresso della struttura.

Per agevolare le adozioni degli animali ospitati e la restituzione di cani padronali, la struttura deve garantire la reperibilità in orario diverso da quello ufficiale e dare la disponibilità a ricevere, su appuntamento, previo accordo con il coordinatore del servizio.

I cani di proprietà del Comune di Treia dovranno essere ricoverati esclusivamente all'interno della struttura sita in Macerata, C.da Acquesalate n. 38, di proprietà del Comune di Macerata, con il divieto di trasferirli ed allocarli presso altre strutture, anche se gestite direttamente dalla Cooperativa Meridiana.

La Cooperativa Meridiana si impegna ad assicurare una disponibilità minima di ricovero pari ad almeno n. 30 cani all'interno della struttura comunale di Macerata, sita in C.da Acquesalate n. 38.

In caso di raggiungimento dei limiti massimi di capienza della struttura, i cani di proprietà del Comune di Treia verranno ricoverati presso altro canile previo assenso del Comune di Treia.

#### **Art. 4) Personale per la gestione del rifugio**

La Cooperativa Meridiana assicura:

a) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e alla creazione di opportunità di lavoro per le persone di cui all'articolo 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) di garantire la presenza di un coordinatore, con funzione di responsabile della gestione del rifugio per animali da affezione;

c) di garantire la presenza di un operatore sociale, con funzioni di educatore e coordinatore dei servizi di integrazione sociale ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, coinvolti nelle mansioni di cura e governo dei cani ospitati;

d) di garantire la presenza di una persona con funzione di coordinatore e tutor degli operai ed eventuali soggetti beneficiari di borse di lavoro;

e) un impiegato a tempo parziale, con funzioni contabili, economiche ed amministrative;

f) operai scelti anche tra persone socialmente svantaggiate, eventualmente segnalati dai Servizi sociali del Comune di Treia.

La Cooperativa Meridiana deve garantire la presenza contemporanea di almeno n. 2 operai e dell'operatore, durante le attività gestionali del rifugio.

Alla figura del coordinatore sono richieste le seguenti prestazioni principali:

a) presenza presso il canile, per almeno due ore giornaliere all'interno di sei giorni settimanali, durante l'orario di apertura al pubblico, comunicato preventivamente al Comune di Treia ed esposto all'ingresso del canile;

b) mantenimento dei rapporti con un ambulatorio dotato di attrezzature medico - diagnostiche e con almeno una sala per l'osservazione dei cani malati o la cura degli stessi;

c) presenza alle visite veterinarie degli animali ospitati, cura delle prescrizioni di terapie, attività di raccordo con l'ambulatorio per le procedure di indagini diagnostiche o cliniche o per effettuare terapie intensive, su animali ivi trasportati dal personale della cooperativa;

d) mantenimento dei rapporti con la cittadinanza, nelle ore di apertura al pubblico per ogni questione di tipo sanitario, etologico e di affidamento degli animali;

e) tenuta del registro di carico e scarico degli animali, che deve risultare stabilmente presente presso il canile municipale e consultabile dai soggetti previsti dalla normativa;

- f) tenuta della scheda affido cani randagi;
- g) tenuta del registro giornaliero degli interventi sanitari e dell'attività svolta;
- h) comunicazione dei rapporti con il servizio comunale competente;
- i) collaborazione con il tutor e l'operatore sociale.

Alla figura dell'operatore sociale sono ricondotte le seguenti mansioni:

- a) mantenimento del rapporto educativo, secondo il progetto di inserimento lavorativo elaborato, con i soggetti operanti nella struttura, secondo le finalità espresse dalla Cooperativa Meridiana;
- b) gestione di iniziative e di progetti per l'inserimento di borse lavoro e soggetti ad alto rischio di emarginazione sociale.

Alla figura degli operai compete l'esecuzione del lavoro di pulizia, nutrizione, accoglienza, vigilanza, assistenza infermieristica degli animali da affezione, nel rispetto delle direttive del coordinatore tecnico e dell'operatore sociale.

#### **Art. 5) Responsabilità ed oneri**

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente contratto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo. La loro osservanza, quindi, non ne limita né riduce comunque la responsabilità. Il gestore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad osservare e far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione appaltante concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali e ad allontanare quei dipendenti che risultassero non idonei al servizio. Il gestore è, pertanto, tenuto a rispondere, nei termini sopra indicati, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, subiti dal Comune o da terzi durante l'espletamento del servizio stesso.

La Cooperativa si obbliga, inoltre, a:

- rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente contratto e nel progetto presentato, nonché a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali in materia di smaltimento rifiuti, compresi eventuali normative e regolamenti emanati nel corso della vigenza contrattuale;
- eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d'opera, personale e materiali necessari;
- assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione e somministrazione del personale necessario ai vari servizi nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità loro spettanti ed impegnarsi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro tipo di onere previsto a carico del datore di lavoro;
- osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro ed, in particolare, comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi e relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgerà il servizio;
- eseguire tutte le direttive impartite dall'Amministrazione comunale ed informarla puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento;
- suggerire all'Ente tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento del servizio e collaborare con lo stesso al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte;
- fornire tutte le statistiche e le informazioni concernenti lo svolgimento del servizio che venissero richieste dal Comune;

- rispettare e provvedere, senza eccezioni, a tutte le maggiori prescrizioni che il Comune o le Autorità competenti ritenessero di imporre, nel pubblico interesse. Oltre a quanto prescritto nel presente contratto, la Cooperativa dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento la cooperativa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente contratto;
- a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento ad obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della cooperativa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della cauzione definitiva, ed in ogni caso dalla stessa rimborsate.

La Cooperativa si impegna all'osservanza e rispetto dei contratti collettivi di lavoro con il personale dipendente in servizio, nonché si impegna a rispettare, per gli stessi, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nel luogo di lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza per eventuali danni cagionati da infortunio.

Nei rapporti di lavoro in essere con il proprio personale dipendente, la Cooperativa Sociale Meridiana assicura il rispetto dei seguenti obblighi:

- ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, con assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri;

- applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto rapportato alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- applicazione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, dei suddetti contratti collettivi anche successivamente alla data di scadenza e sino alla loro sostituzione;

- rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Cooperativa Sociale Meridiana anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 6) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Cooperativa Meridiana assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 7) Promozione dell'attività di volontariato**

Il Comune di Treia riconosce, nel rispetto delle finalità di cui alla legge 266/1991 e della legge regionale n. 15/2012, il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà, promuovendone lo sviluppo e vedendo con favore la partecipazione delle suddette associazioni, con attività specifiche svolte all'interno del canile, con funzione di integrazione e di supporto allo svolgimento dei servizi essenziali per il buon governo dell'animale.

La Cooperativa Meridiana dovrà consentire alle associazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale, l'accesso alla struttura, concordando con le stesse delle modalità operative di intervento che si concilino ed adattino con il piano gestionale e di lavoro e che risultino compatibili con le disposizioni statutarie e regolamentari della Cooperativa.

I criteri e le modalità di accesso concordate tra la Società Cooperativa Meridiana e le

associazioni di volontariato dovranno essere comunicati al Comune di Treia.

I volontari che avranno accesso alla struttura dovranno possedere le cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento di attività funzionali per la cura psico-fisica dell'animale, nel rispetto imprescindibile delle norme in materia di sicurezza dell'operatore e dell'animale.

La copertura assicurativa dei volontari è a carico delle relative associazioni di volontariato di appartenenza.

L'attività dei volontari deve espletarsi in termini di complementarietà e collaborazione con l'attività svolta dalle figure professionali impiegate dalla cooperativa che gestisce il canile; le prestazioni che il volontario andrà a svolgere non devono costituire intralcio all'ordinaria attività gestionale interna alla struttura.

#### **Art. 8) Compenso**

Il Comune di Treia corrisponde alla Cooperativa Meridiana, a fronte dell'espletamento del servizio di gestione del rifugio per animali da affezione, un compenso rapportato alle tariffe indicate nella relativa offerta economica: *cane di fascia a)= € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge; cane di fascia b)= € 1,78 (euro uno virgola settantotto) oltre IVA di legge; cane di fascia c)= € 1,91 (euro uno virgola novantuno) oltre IVA di legge.* La tariffa giornaliera è comprensiva delle spese per l'assistenza sanitaria di base per singolo animale di cui alla tabella n. 2 della delibera Regione Marche n. 951 del 05/08/2019.

Gli interventi sanitari non compresi nelle prestazioni medico-veterinarie di base possono essere effettuati previo accordo preventivo con il Comune di Treia, proprietario dell'animale.

La liquidazione del corrispettivo, comprensivo di IVA, è effettuata con cadenza mensile, previa emissione di regolare fatturazione, accompagnata da scheda illustrativa indicante il numero degli animali ricoverati ad inizio e fine mese ed i risultati conseguiti nel corso dell'attività inerente l'esecuzione del servizio stesso oggetto di affidamento.

Il relativo pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

#### **Art. 9) Verifiche e controlli**

Il Comune di Treia esercita il controllo sulla gestione e sulla regolare attuazione degli adempimenti prescritti dalla normativa statale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché della rispondenza del servizio alle esigenze degli animali ospitati anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 19 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.

#### **Art. 10) Divieti - di cessione e subappalto e denaro**

È fatto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese.

È vietato subappaltare il servizio assunto, pena la rescissione del contratto con diritto di rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a carico di altra Cooperativa. L'operatività della suddetta clausola è immediata e non è subordinata ad altra formalità diversa dall'accertamento e dalla notifica del provvedimento relativo.

La Cooperativa non potrà a nessun titolo richiedere compensi ulteriori ai privati per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto né svolgere attività non previste contrattualmente.

Eventuali trasgressioni si configurano come gravi inadempienze degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 11) Risoluzione del contratto**

Si procederà alla risoluzione del contratto qualora all'esito dell'istruttoria procedimentale si accerti il non possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) oggetto di autocertificazione resa in sede di gara.

Il contratto è risolvibile nei casi di grave inadempimento, gravi ritardi nel compimento delle attività affidate e per gravi irregolarità.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione del contratto, il Comune di Treia ha diritto ad affidare, con proprio provvedimento, l'esecuzione del servizio a terzi. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa imputabili all'inadempimento.

#### **Art. 12) Penalità**

Il Comune, nella sua facoltà di verifica e controllo dell'esecuzione del servizio svolto, si riserva la facoltà di comminare a carico della Cooperativa le seguenti penalità in caso di inadempienza o ritardi nell'esecuzione dei servizi in parola. L'ammontare della penale è pari al 10% del corrispettivo corrisposto o dovuto per il servizio prestato fino alla data di contestazione dell'addebito.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale il prestatore del servizio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 3 giorni dalla avvenuta comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni il Comune procede all'applicazione della penale.

È fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

#### **Art. 13) Divieto di cessione e subappalto**

È fatto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e della maggiore spesa.

È vietato subappaltare il servizio assunto, pena la rescissione del contratto con diritto di rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a terzi.

L'operatività della suddetta clausola è immediata e non è subordinata ad altra formalità diversa dall'accertamento e dalla notifica del provvedimento relativo.

#### **Art. 14) Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa per responsabilità per infortuni sul lavoro è posta a carico della Cooperativa Sociale Meridiana.

Rimane stabilito che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per lo svolgimento del servizio da parte della Cooperativa Meridiana che resta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'inadempienza degli obblighi sopra specificati sia verso il Comune sia verso terzi.

#### **Art. 15) Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto sono poste a carico della Cooperativa Sociale Meridiana, che accetta di sostenere il relativo ammontare, ad eccezione dell'imposta di registro che si intende a carico delle parti contraenti in pari misura. Le parti danno atto che la Cooperativa Sociale Meridiana, in quanto onlus, è esente da imposta di bollo ex articolo 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La registrazione del contratto verrà effettuata, ai sensi della normativa vigente, solo in caso d'uso.

#### **Art. 16) Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Treia, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 "*Pacchetto Europeo protezione dati*", informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 17) Controversie**

In caso di controversie inerenti all'applicazione o l'adempimento del presente contratto, le parti contraenti si impegnano ad esperire le procedure di conciliazione bonaria e nell'eventualità di mancato accordo con le stesse restano libere di adire l'Autorità Giudiziaria, stabilendo la competenza esclusiva del Foro di Macerata.

Di quanto precede è redatta la presente scrittura che, previa lettura e conferma, viene approvata e sottoscritta dalle parti mediante sottoscrizione digitale o firma elettronica ai sensi dell'articolo 52-*bis* della legge 89/1913, come modificata dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 110.

PER IL COMUNE DI TREIA

Dott.ssa Barbara Foglia

PER LA MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE

Dott. Giuseppe Speranzoni

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 15-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01-05-2021

Treia, 16-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 16-04-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---